



CONVEGNI IN MODALITÀ ON LINE

MODULO 2 - Lunedì 9 giugno 2025, ore 15.00 - 18.00

**La gestione delle terre e rocce di scavo
nella realizzazione di opere:** aspetti normativi e
tecnico-operativi per lo svolgimento delle attività nei
cantieri in vista del nuovo regolamento in fase approvazione

Le Linee Guida SNPA sull' applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo

Valori di Fondo

Maurizio Guerra – ISPRA, Dipartimento per il servizio Geologico

"On air" - 9 giugno 2025



La disciplina sulle terre e rocce da scavo prima del DPR 120/2017

- Art. 185, commi 1 lettere b) e c) del d.lgs. n. 152/2006 per l'esclusione della qualifica di rifiuto
- **Art. 184 bis, comma 2 bis del d.lgs. n. 152/2006 sui sottoprodotti**
- **DM 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo**
- DI 25 gennaio 2012, n. 2 che fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 185 del d.lgs. n. 152/2006
- **DI 21 giugno 2013, n. 69, articoli 41, comma 2 e 41 bis «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia convertito con Legge 98/2013» cd. "Fare" per la qualifica come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri non sottoposti a VIA e AIA**
- DI 12 settembre 2014, n. 133 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l'emergenza del dissesto idrogeologico - cd. "Sblocca Italia"
- Parere MATTM 13338 del 14/05/2014
- Art. 8 del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede riordino della materia
- DM 5 febbraio 1998 per il recupero in procedura semplificata delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

La disciplina sulle terre e rocce da scavo prima del DPR 120/2017



Il DPR 120/2017 nasce con l'obiettivo di garantire un riordino dell'intera materia che appariva molto complessa e articolata prima della sua emanazione per il susseguirsi di norme che, di volta in volta, erano intervenute a regolamentare le diverse fattispecie di cantieri (piccole dimensioni, grandi dimensioni, grandi dimensioni non soggetti a VIA e AIA) e le diverse fattispecie di materiali (rifiuti, sottoprodotti, materiali end of waste)

Lo scopo dell'intervento normativo è stato quello di semplificare la disciplina vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, riducendola ad un unico testo, **integrato, autosufficiente e internamente coerente**

A tal fine, il regolamento abroga:

- ✓ il DM 10 agosto 2012, n. 161,
- ✓ l'articolo 184 -bis, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006,
- ✓ gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

Il DPR 120/2017 e SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente)

Legge 28 giugno 2016, n. 132:

Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

E' istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente




Il DPR 120/2017 e SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente)

Finalità primaria (art. 1) del SNPA è quello di "assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale..."

L'art. 13 recita: "Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, ..."

Tale attività si esplica anche attraverso la **produzione di documenti, prevalentemente di Linee Guida o Report, pubblicati sul sito del Sistema SNPA**



Attività del sistema Agenziale previste dal DPR 120/2017

- Gli interventi del Sistema Agenziale prevedono, per alcune attività, una specifica **richiesta da parte dell'Autorità competente**, in altri casi una **richiesta da parte del proponente** e in altri ancora è, invece, **stabilito un intervento diretto**
- **Verifiche sussistenza requisiti di qualità ambientale** e degli altri requisiti per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti (il Sistema può richiedere eventuale approfondimento di indagine in contraddittorio (articoli 10, comma 2 e 21);
- **Verifica Piano di Indagine presentato dal proponente** ai fini della definizione dei valori di fondo naturale (articoli 11, comma 1 e 20, comma 2)
- **Validazione dei requisiti di qualità ambientale**, su richiesta del proponente, in siti di produzione terre e rocce ricadenti in aree oggetto di bonifica (articoli 12, comma 1 e 20, comma 3)
- **Verifiche nel caso di aggiornamento e proroga del piano di utilizzo** ovvero della dichiarazione di utilizzo
- **Ispezioni controlli prelievi verifiche degli obblighi assunti nel PdU e della dichiarazione di utilizzo** (articoli 9, comma 7 e 20, comma 6)
- **Validazione preliminare** del piano di utilizzo e **svolgimento in via preventiva di controlli** previsti (articolo 9, comma 8 e 9)

**Condivisione del modus operandi fra le Agenzie
per sostenere l'uniformità a scala nazionale**

LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 09.05.19. Doc. n. 54/19



Delibera del Consiglio SNPA, seduta del 09.05.19 Doc n. 54/19

*Approvazione delle Linee Guida
sull'applicazione della disciplina per
l'utilizzo delle terre e rocce da scavo*

(Linee guida 22/2019 SNPA)

Linee guida SNPA

La linea guida del SNPA è molto articolata e affronta diverse tematiche per **fornire chiarimenti** ed **indicare modalità omogenee di applicazione del DPR**; in particolare:

- ✓ effettua un'analisi della disciplina e **individua le principali criticità applicative** con lo scopo di fornire indirizzi comuni;
- ✓ definisce **modalità condivise di implementazione** delle diverse disposizioni con particolare riferimento ai compiti di monitoraggio e controllo attribuiti al SNPA;
- ✓ definisce **criteri comuni per la programmazione annuale delle ispezioni, dei controlli dei prelievi e delle verifiche** delle Agenzie regionali e provinciali

Contenuti della linea guida SNPA

1. **Inquadramento normativo** (definizioni, ambito di applicazione, esclusioni...)
2. **Requisiti di qualità ambientale per l'utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti** (criteri operativi per la formazione dei campioni, definizione set analitico per i controlli a carico del SNPA)
3. **Gestione delle terre e rocce nei siti di bonifica**
4. **Definizione dei valori di fondo naturale**
5. **Normale pratica industriale e trattamento a calce**
6. **Le matrici materiali di riporto**
7. Criteri comuni per le attività di **verifica e controllo riguardanti le dichiarazioni di utilizzo**
8. Criteri comuni per la **programmazione annuale delle ispezioni, dei controlli, dei prelievi** e delle verifiche da parte di ARPA/APPA
9. Definizioni di criteri e **metodologie comuni per le verifiche tecniche ed amministrative finalizzate alla validazione preliminare del PdU**

DPR 120/2017: Definizioni

Vengono modificate quasi tutte le definizioni del DM 161/2012: **suolo, opera, materiali da scavo....**

Viene chiarito che sono comunque applicabili anche tutte le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, e all'articolo 240 del decreto legislativo n. 152/2006

Vengono definite **le diverse fattispecie dei cantieri**

I materiali di riporto conformi sono inclusi nella nozione di "**suolo**"

Il suolo è: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria, organismi viventi **comprese le matrici materiali di riporto** ai sensi dell'art.3, comma 1 del DL n. 2/2012 convertito con L.n. 28/2012

DPR 120/2017: Definizioni

«terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: gli scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie e strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali **non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del d.lgs. n. 152/2006, per la specifica destinazione d'uso.**

DPR 120/2017: Definizioni

Vengono eliminati dalla definizione di terre e rocce da scavo “**residui della lavorazione dei materiali lapidei**”, i quali, ad opera della legge 221/2015 erano stati già esclusi dalla definizione di materiali di “materiale da scavo” del decreto n. 161 del 2012;

Vengono eliminati dalla definizione di terre e rocce da scavo i **materiali litoidi** e tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni negli alvei, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini

Con riferimento al **calcestruzzo, alla bentonite e agli altri materiali** che potrebbero essere contenuti nelle terre e rocce , viene chiarito che la loro presenza è ammessa purché le terre e rocce contenenti tali materiali **non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B**, tabella 1, Allegato 5, al titolo V della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

DPR 120/2017: Esclusioni

Ipotesi disciplinate **dall'articolo 109** del d.lgs. n. 152/2006 (immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte)

I rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006

Definizioni ed esclusioni... i materiali in alveo

L'eliminazione dei materiali litoidi e di tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni negli alvei in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri, dalla definizione di terre e rocce da scavo non esclude esplicitamente dall'ambito di applicazione del DPR 120/2017, i suddetti materiali. Infatti, l'art. 3 esclusioni dal campo di applicazione, fa riferimento unicamente **all'immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo** e attività di posa in mare di cavi e condotte e ai rifiuti da demolizione di edifici o di altri manufatti.

L'art. 185, comma 3 del d. lgs. n.152/06 esclude dalla normativa sui rifiuti *“i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua [....]”*.

Il d.lgs. n. 205/2010 prevede all'art.39 comma 13 che *“Le norme di cui all'art. 184 bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti”*; **tale norma pur non trasposta nel d.lgs. n. 152/2006 non è stata modificata né abrogata.**

Definizioni ed esclusioni... i materiali in alveo

Il MATTM con nota 2697 del 20/02/2018, ha chiarito che “il Legislatore ha preferito consentire la piena operatività delle diverse discipline speciali in materia. In via esemplificativa, si citano i regolamenti sulle operazioni di dragaggio di cui ai decreti ministeriali nn. 172 e 173 del 15 luglio 2016 oppure, per il caso specifico, la previsione di cui all’articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo il quale i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell’attività di estrazione effettuata in base a concessioni a pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive. Ove le norme speciali non trovino operatività resta, pertanto, impregiudicata l’applicazione della normativa generale di cui al dpr n. 120/2017.”

Definizioni ed esclusioni... i materiali in alveo

Il Ministero ha evidenziato che *“Per quanto riguarda (...) la disposizione contenuta all’articolo 39, comma 13, del d.lgs. 205/2010 - che recita espressamente: “Le norme di cui all’articolo 184-bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti” - e dunque se l’estensione della disciplina sulle terre e rocce da scavo a tali frazioni di materiali richieda la sussistenza della condizione che lo scavo avvenga per “esclusive ragioni di sicurezza idraulica”.....* In conclusione, poiché la fattispecie descritta non è disciplinata da una norma speciale, si conviene che **i materiali rimossi dagli alvei possano essere gestiti in conformità alle previsioni del DPR 120/2017**, sia che questi vengano rimossi per finalità di sicurezza idraulica che per la realizzazione di un’opera....

Definizioni... il "sito"


Per meglio identificare le caratteristiche del sito di produzione rispetto alla definizione normativa, la Linea Guida chiarisce che il **“sito”** vada inteso come **l'area cantierata caratterizzata da contiguità territoriale in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità**

All'interno del sito così definito possono identificarsi **una o più aree di scavo e/o una o più aree di riutilizzo** in modo tale da soddisfare la condizione che il terreno sia “riutilizzato nello stesso sito in cui è stato escavato” in base a quanto disciplinato dall'art.185, comma 1, lettera c)

Definizioni... il "sito"

All'interno del sito cantierato (**linea tratteggiata in blu**), che delimita il sito di produzione delle terre e rocce da scavo, si individua un'area di produzione **p (limitata in verde)** e delle aree di destinazione del terreno escavato in p: **d1 e d3 (limitate in rosso)**

p e d1 sono aree afferenti allo stesso sito; p e d3 non sono aree afferenti allo stesso sito in quanto, nel trasportare il materiale da p a d3 è necessario utilizzare una pubblica viabilità (nell'esempio la s.s. xy); analogamente p e d2 non afferiscono allo stesso sito sia perché afferiscono a due aree di cantiere diverse, sia perché la gestione dei materiali scavati avviene attraverso la viabilità pubblica.



I materiali di riporto esclusi dalla disciplina dei rifiuti

Il Dl 25 gennaio 2012, n. 2, all'art. 3 introduceva la matrice materiali di riporto (MdR), definendo le condizioni per le quali essi potevano essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti

DEFINIZIONE

I riferimenti al **"suolo"** contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del d.lgs. n. 152/2006, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto costituite da una ***miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico*** rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate ***per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri***

I materiali di riporto esclusi dalla disciplina dei rifiuti

ASSIMILAZIONE

Fase 1

- Verifica dell'assimilabilità dei MdR al suolo definito dal DL 2/2012 (art. 3, c.1)
- Verifica della conformità al **test di cessione** effettuato secondo quanto previsto dal DM 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche da utilizzare, con riferimento ai limiti individuati dalla tabella 2 , Allegato 5, parte IV del d.lgs. n. 152/2006 per escludere **rischi di contaminazione delle acque sotterranee**

Fase 2

- Campionamento ed analisi da condurre ai sensi di quanto previsto **dall'allegato 4 al DPR 120/2017 per accertamento conformità alle CSC** (colonne A e B in funzione della destinazione d'uso del sito).

→ I. 108/2021 :
limiti da
considerare
quelli del test
di cessione
(tab. 3 de l DM
5 febbraio 1998)

le condizioni di assimilazione dei riporti al suolo, ai sensi dell'art. 185, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 **devono essere soddisfatte nelle condizioni originarie, allo stato naturale.**

I materiali di riporto qualificati sottoprodotti


- la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso (allegato 10)
- rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 4 comma 2, lettera d)
- sottoposte al test di cessione ad esclusione del parametro amianto al fine di accertare il rispetto delle CSC delle acque sotterranee, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo

I materiali di riporto qualificati sottoprodotti

La linea guida chiarisce anche che, sebbene la definizione di MdR non **escluda esplicitamente la presenza di rifiuti pericolosi**, i MdR conformi possono essere costituiti solo da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica o da rifiuti non pericolosi.

Nel caso in cui fossero presenti all'interno dei MdR rifiuti pericolosi quali quelli contenenti amianto, gli stessi dovranno essere gestiti nell'ambito delle procedure previste dalla normativa per i rifiuti

I materiali di riporto



Requisiti di qualità ambientale

Il campionamento

1. Cantieri di grandi dimensioni (oltre 6000 mc) e opere sottoposte a VIA o AIA
2. Cantieri di grandi dimensioni (oltre 6000 mc) non sottoposti a VIA o AIA

ALLEGATI 1 e 2

Dimensioni Area	Punti di prelievo
< 2500 mq	3
2500÷10000 mq	3+1 ogni 2500 mq
> 10000 mq	7+1 ogni 5000 mq

Opere infrastrutturali lineari

almeno ogni 500 metri lineari di tracciato
ogni 2.000 metri lineari in caso di studio o progetto di fattibilità. Un campionamento ad ogni variazione significativa della litologia

Prof. > 2 m	{	Campione 1: da 0 a 1 m dal P.C. Campione 2: nella zona di fondo scavo Campione 3: nella zona intermedia
Prof. < 2 m	{	Campione 1: da 0 a 1 m dal P.C. Campione 2: 1 m ÷ fondo scavo

Scavi in galleria

ogni 1.000 metri lineari di tracciato
ogni 5.000 metri lineari in caso di studio o progetto di fattibilità. Un campionamento ad ogni variazione significativa della litologia

Requisiti di qualità ambientale

Il campionamento

3. Cantieri di piccole dimensioni (< 6000 mc)

Modalità di formazione dei campioni

La caratterizzazione ambientale è eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) e, in subordine, con sondaggi a carotaggio, indicati nel caso la profondità dello scavo in progetto non sia raggiungibile, in fase di caratterizzazione, con gli ordinari mezzi di scavo.

Ogni significativa variazione litologica o delle caratteristiche organolettiche dei terreni in esame deve essere opportunamente caratterizzata

Nel caso in cui le indagini per caratterizzare le terre e rocce da scavo siano **condotte attraverso sondaggi**, sarà necessario effettuare un numero di sondaggi tale che ognuno di essi risulti rappresentativo di un volume di terreno **non superiore ai 3.000 m³** con riferimento alle profondità di scavo di progetto. Per ogni sondaggio saranno formati almeno **due campioni rappresentativi** rispettivamente **del livello più superficiale del terreno** (approssimativamente per la profondità 0-1m) e **del livello più profondo** (compreso fra la profondità di un metro e il fondo scavo).

Le modalità con cui il campione è stato formato devono essere descritte adeguatamente nella **documentazione tecnica detenuta dal produttore** (verbale/ scheda tecnica/ relazione di campionamento).

Requisiti di qualità ambientale

Il campionamento

3. Cantieri di piccole dimensioni (< 6000 mc)

LINEA GUIDA SNPA

Il numero minimo di punti di prelievo da localizzare nei cantieri di piccole dimensioni è individuato tenendo conto della correlazione di due elementi: l'estensione della superficie di scavo e il volume di terre e rocce oggetto di scavo. Il numero è incrementabile in relazione all'eventuale presenza di elementi sito specifici quali singolarità geolitologiche o evidenze organolettiche. Nel caso di scavi lineari (per posa condotte e/o sottoservizi, realizzazione scoli irrigui o di bonifica, ecc.), dovrà essere prelevato un campione **ogni 500 metri** di tracciato e in ogni caso ad ogni variazione significativa di litologia, fermo restando che deve essere comunque garantito **almeno un campione ogni 3.000 mc**.

Tabella 1 – Numerosità dei campioni

	AREA DI SCAVO	VOLUME DI SCAVO	NUMERO MINIMO DI CAMPIONI
a	$\leq 1000 \text{ mq}$	$\leq 3000 \text{ mc}$	1
b	$\leq 1000 \text{ mq}$	$3000 \text{ mc} \div 6000 \text{ mc}$	2
c	$1000 \text{ mq} \div 2500 \text{ mq}$	$\leq 3000 \text{ mc}$	2
d	$1000 \text{ mq} \div 2500 \text{ mq}$	$3000 \text{ mc} \div 6000 \text{ mc}$	4
e	$> 2500 \text{ mq}$	$< 6000 \text{ mc}$	DPR 120/17 (All.2 tab. 2.1)


Requisiti di qualità ambientale

Il campionamento

Interventi di scavo in corsi d'acqua

Il piano di campionamento dei materiali da scavare dovrà interessare **il tratto del corso d'acqua oggetto di intervento**, prevedendo, in linea generale, di prelevare un campione medio, indicativamente **per ogni 200 m di corso d'acqua**; qualora lo stato ambientale sia “elevato” e “buono” il piano di campionamento dovrà interessare solo il tratto potenzialmente coinvolto dalle fonti di pressione; in presenza di un **centro abitato** sarà opportuno infittire la maglia di campionamento adottando la linea generale **di un campione ogni 100 m di corso d'acqua**.

In presenza **di scarichi di attività produttive**, scaricatori di piena **di pubbliche fognature**, scarichi **di acque meteoriche** provenienti da piazzali pavimentati sede di attività **potenzialmente inquinanti**, scarichi di acque meteoriche provenienti da grandi vie di comunicazione (autostrade, superstrade, ecc.), **la situazione andrà studiata, caso per caso, adeguando il numero dei punti di prelievo e i parametri da analizzare**



Requisiti di qualità ambientale: il set analitico

Il DPR 120/2017 prevede un set analitico minimale. Per i cantieri di piccole dimensioni e per quelli di grandi dimensioni con una produzione di materiale da scavo compresa **fra i 6.000 mc e 150.000 mc**, il set analitico minimale può essere ridotto.

ALLEGATO 4

- Arsenico
- Cadmio
- Cobalto
- Nichel
- Piombo
- Rame
- Zinco
- Mercurio
- Idrocarburi C>12
- Cromo totale
- Cromo VI
- Amianto
- BTEX (*)
- IPA (*)

(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni.

LINEA GUIDA SNPA

- **Amianto**: in presenza di materiali di riporto o per scavi eseguiti in vicinanza a strutture in cui sono presenti materiali contenenti amianto, oppure nel caso di materiali con presenza di amianto naturale (es. occe ofiolitiche)
- **Idrocarburi C>12**: non è necessaria nel caso di scavi in roccia massiva in cui è esclusa la presenza di contaminazione di origine antropica
- **Ulteriori parametri**: attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ad eventuali pregresse contaminazioni conosciute o potenziali anomalie del fondo naturale o di contaminazione diffusa

La normale pratica industriale


L'art. 2 del DPR 120/2017 alla lettera o) definisce come normale pratica industriale *“quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.”*

ALLEGATO 3: ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA E NON ESUASTIVA

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo (...);

La Linea Guida chiarisce che le operazioni di cui all'allegato 3 devono essere condotte con l'unico fine di migliorare le caratteristiche merceologiche/geotecniche dei materiali. Ai fini della qualifica di sottoprodotto gli idonei requisiti ambientali devono essere posseduti dalle terre e rocce prima del trattamento. Costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessarie per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i pertinenti requisiti riguardanti i prodotti, la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente.

La normale pratica industriale



POSIZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA NEL PILOT 5554/13/ENVI

Se il trattamento effettuato su un terreno escavato mira ad abbassarne le concentrazioni di contaminanti (per diluizione) o per contenere i contaminanti nell'eluato, agisce sulle caratteristiche che concorrono a definirne i requisiti ambientali, in tal caso dunque il trattamento si configura come una operazione di trattamento di rifiuti

SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (12/9/2017 N. 41533)

Gli interventi eseguiti su terre e rocce da scavo non devono richiedere complesse infrastrutture operative che generano impatti ambientali per la conseguente necessità di procedere, in esito al loro svolgimento, allo smaltimento di copiose quantità di ulteriori materiali da esse residuati.

La normale pratica industriale

UN CASO PARTICOLARE: IL TRATTAMENTO A CALCE

*La lettura del SNPA alla luce delle osservazioni formulate dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati il 7/04/2017 e della XIII Commissione del Senato della Repubblica del 13/04/2017 **sul DPR 120/2017***

1. venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, **il rispetto delle CSC** con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 al DPR 120/207 o dei valori di fondo naturale;
2. sia indicata **nel Piano di utilizzo l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione** e specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;
3. sia esplicitata nel Piano di utilizzo **la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione** con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;
4. siano descritte **le tecniche costruttive adottate e le modalità di gestione** delle operazioni di stabilizzazione previste (Allegato 1) al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente.

La linea Guida riporta nell'Allegato I le misure che devono essere adottate per mitigare gli effetti del trattamento a calce sull'ambiente dove sono descritti gli accorgimenti da mettere in atto per evitare la dispersione della calce in atmosfera e ridurre gli effetti negativi sui recettori .

La normale pratica industriale

UN CASO PARTICOLARE: IL TRATTAMENTO A CALCE


- ✓ Il trattamento a calce può essere intrapreso solo **a seguito di una valutazione istruttoria condotta dall'autorità competente**, pertanto potrà essere considerato ammissibile solo per i progetti di cui al capo II del DPR 120/2017, assoggettati a VIA o AIA e per i **quali l'autorità competente approva il piano di utilizzo** delle terre e rocce da scavo
- ✓ Per i piccoli cantieri e per i grandi cantieri non assoggettati a VIA/AIA che non sono soggetti alla presentazione del Piano di utilizzo, ma alla dichiarazione di utilizzo alla quale non consegue alcun atto di approvazione da parte dell'autorità competente, il trattamento a calce dovrà essere previsto **dal progetto edilizio** con esplicitazione dei quattro requisiti sopra riportati ed **approvato dall'autorità competente**.

Valori di fondo


- ✓ La Linea Guida **illustra il procedimento da seguire nella definizione dei valori di fondo** con lo scopo di fornire utili indicazioni e chiarimenti su come attuare quanto disciplinato dall'articolo 11 del DPR 120/2017, **specificando le diverse fasi** ed inserendo anche procedure non esplicitamente previste dalla normativa, ma utili per il proponente anche al fine di accelerare il processo decisionale.
- ✓ Il SNPA ha approvato **nel 2018** un'altra importante **Linea Guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee**. Chiaramente la linea guida sulle terre e rocce affronta la problematica relativa alla determinazione dei valori di fondo naturale facendo riferimento a quanto già adottato in materia.
- ✓ La linea guida specifica che **qualora si intenda utilizzare il materiale scavato in un sito diverso da quello di produzione**, saranno contestualmente coinvolte, in ogni fase del procedimento, sia l'agenzia territorialmente competente del sito di produzione che quella del sito di destinazione (se diverse). **Eventuali superamenti delle CSC** saranno **comunicati agli enti competenti ai sensi dell'art. 242 o 245** ("Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione") qualora ne ricorrano le condizioni.

Valori di fondo

Procedimento per la determinazione dei valori di fondo




Linee guida SNPA per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee



Linee Guida SNPA n. 8/2018 (ex Manuali e Linee Guida ISPRA n. 174/2018) – ISBN: 978-88-448-0880-8

A cosa servono i valori di fondo (VF) ?



Chi “fa” il fondo

- ✓ Le **Arpa** sono sicuramente i soggetti di elezione, in quanto organismi “super partes”, con le opportune conoscenze tecniche e del territorio.
- ✓ **Ispra** con particolare riferimento ai SIN, e comunque in sinergia con le Arpa.
- ✓ **Altri soggetti pubblici** (es. Università, CNR, Enea)
- ✓ **I privati** > l. 108 del 29 luglio 2021

I valori di fondo nel DPR 120/17

(art. 11, c.1) Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le **concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente.**

I valori di fondo nel DPR 120/17

Il percorso delineato dalle LG SNPA coerentemente al art.11, c.1 prevede:

1. il produttore, avendo rilevato superamenti delle CSC di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella fase di caratterizzazione dei materiali, dopo aver proceduto alla segnalazione ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiede all'ARPA territorialmente competente un incontro tecnico, nel quale presenta e illustra i dati a disposizione. Nel corso dell'incontro si condividono le linee essenziali del modello concettuale sulla base del quale viene definito il Piano di indagine;
2. il produttore, sulla base di quanto concordato con l'ARPA, predispone una proposta di Piano di indagine, che sottopone all'ARPA;

I valori di fondo nel DPR 120/17

3. se ritenuto adeguato, il piano è trasmesso formalmente, e il produttore ne dà esecuzione, informando l'ARPA del programma di campionamenti. L'ARPA, valutandone caso per caso la necessità, partecipa alla campagna di campionamenti, prelevando, se del caso, uno o più campioni di controllo;
4. il produttore, in esito ai risultati degli studi e delle analisi effettuate, trasmette la relazione conclusiva;
5. l'ARPA verifica l'adeguatezza quali/quantitativa dei dati presentati e la coerenza delle conclusioni ottenute, e definisce i valori di fondo naturale.

I valori di fondo nel DPR 120/17

Qualora si intenda utilizzare il materiale scavato in un sito diverso da quello di produzione, saranno contestualmente coinvolte, in ogni fase del procedimento, sia l'agenzia territorialmente competente del sito di produzione che quella del sito di destinazione (se diverse). Eventuali superamenti delle CSC saranno comunicati agli enti competenti ai sensi dell'art. 242 o 245 (*“Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione”*) qualora ne ricorrano le condizioni.



Definizioni

Fondo naturale: distribuzione di una sostanza nelle matrici ambientali (suolo e acque di falda) derivante dai processi geochimici, biologici, idrogeologici naturali, con eventuale componente antropica non rilevabile o non apprezzabile.

Fondo antropico: distribuzione di una sostanza nelle matrici ambientali (suolo e acque di falda) derivante dai processi geochimici, biologici, idrogeologici naturali, e/o da sorgenti diffuse antropiche e non. Per un dato contesto storico-ambientale detta distribuzione rappresenta lo stato più indisturbato possibile rispetto sorgenti localizzate, potenziali o attuali, anche esterne, che impattano sul territorio in esame.

Definizioni



La concentrazione di un potenziale contaminante rilevata in campo può essere data da quattro componenti non tutte necessariamente presenti nel campione. Esse derivano da sorgenti: a) naturali, b) antropiche diffuse, c) antropiche puntuali in sito d) antropiche puntuali extra sito. La determinazione di VFN e VFA, può concorrere, insieme allo sviluppo del MC, ad individuare alcune di queste componenti


Questi concetti e definizioni si adattano sia ai terreni che alle acque di falda

Le caratteristiche delle Linee guida SNPA 2018




- 1 mettere a sistema le conoscenze e le esperienze del SN
- 2 affrontare diversi ambiti in cui è richiamato il tema del fondo
- 3 centralità del modello concettuale
- 4 maggiore flessibilità nella definizione/ gestione dei VF
- 5 schede di approfondimento e casi studio
- 6 fattibilità di un “atlante” on line del fondo





Determinazione dei Valori di fondo

- a e b) E' un **numero** (parametro statistico) calcolato o derivato da metodi grafici
- c) è una **distribuzione di frequenza** (il set di osservazioni disponibili è considerato rappresentativo della popolazione afferente il fondo)
- d) è un modello della distribuzione spaziale dei parametri di interesse:
(es. **carta di isoconcentrazioni**: con la modellazione Geostatistica si passa da osservazioni puntuali ad un continuum spaziale)



L'utilizzo in situ

L'utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti riguarda *“il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”*.

La linea Guida fornisce indicazioni in merito alla dimostrazione della non contaminazione e dell'utilizzo allo stato naturale

Non contaminazione: la non contaminazione è verificata ai sensi dell'Allegato 4 del DPR 120/2017 (comma 1, art.24) . Per la numerosità dei campioni e per le modalità di campionamento, la Linea Guida prescrive di procedere applicando le stesse indicazioni fornite per il riutilizzo di terre e rocce come sottoprodotti sia dei «Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA» (per produzione > 6000mc) che dei «Cantieri di piccole dimensioni» (per produzione < 6000mc)

Riutilizzo allo stato naturale: il riutilizzo deve avvenire allo stato e nella condizione originaria di pre-scavo come al momento della rimozione. Nessuna manipolazione e/o lavorazione e/o operazione/trattamento può essere effettuata ai fini dell'esclusione del materiale dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art.185 comma 1 lettera c). Qualora sia necessaria una qualsiasi lavorazione, le terre e rocce dovranno essere gestite come rifiuti oppure se ricorrono le condizioni potranno essere qualificate come “sottoprodotti” ex art.184-bis. A tal fine occorrerà anche valutare se il trattamento effettuato sia conforme alla definizione di “normale pratica industriale”, con l'obbligo di trasmissione del Piano di utilizzo di cui all'art.9 o della dichiarazione di cui all'art.21

Riutilizzo nello stesso sito: il comma 1 dell'art. 24 del DPR 120 ribadisce che il riutilizzo deve avvenire nel sito di produzione così come individuato dal DPR 120/2017.

L'utilizzo in situ

Le procedure

1. **Terre e rocce prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività non sottoposte a valutazione di impatto ambientale:** la norma non prevede la trasmissione ad alcuna autorità/ente della verifica della non contaminazione avvenuta ai sensi dell'Allegato 4. Trattandosi di regime più favorevole a quello di un «rifiuto», sarà comunque necessario da parte del produttore dimostrare il possesso dei requisiti e la conservazione di tale verifica per l'eventuale esibizione in caso di richiesta da parte degli organi di controllo. Si ritiene opportuna, anche, la trasmissione all'autorità competente, al rilascio della abilitazione edilizia allo scavo/utilizzo nel medesimo sito, della documentazione comprovante la non contaminazione
2. **Terre e rocce prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale:** la procedura da seguire è individuata dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art.24. In particolare il produttore è tenuto a presentare un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo», e successivamente eseguire la caratterizzazione in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori

Terre e rocce con amianto

- ✓ L'articolo 24, comma 2 del DPR 120/2017 stabilisce: «*Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, comma 1, le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, **possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti**. A tal fine il produttore ne dà immediata comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria territorialmente competenti, presentando apposito progetto di riutilizzo...*»
- ✓ Secondo la Linea Guida gli accertamenti di cui all'articolo 11 **dovranno consentire di accertare e documentare l'esistenza di una situazione geologica del territorio**, all'interno del quale ricade il sito, in grado di giustificare la presenza di valori di concentrazione dell'amianto superiori alla CSC della Tab. 1 dell'allegato 5 alla Parte quarta del D.lgs. n. 152/06.
- ✓ Il successivo riutilizzo, tenuto conto che la pericolosità dell'amianto è legata alla dispersione delle fibre nell'atmosfera e conseguente inalazione da parte dell'uomo, rende necessario individuare e gestire tutte le fasi lavorative durante le quali possono essere prodotte le fibre. Le modalità di scavo e di movimentazione dei materiali, così come l'adozione di procedure di controllo e monitoraggio della dispersione delle fibre sono da **considerarsi fattori decisivi** sulla concentrazione di amianto aerodisperso negli ambienti di lavoro e di vita, **e dovranno pertanto essere attentamente considerate nel Progetto di riutilizzo**.

I controlli del SNPA - Cantieri di piccole dimensioni o di grandi non VIA/AIA

Il principale obiettivo della Linea Guida, vincolante per l'intero Sistema è quello di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione di controllo.

I controlli sono distinti in:

- ✓ **controlli mirati**, pianificati in base ai criteri di priorità di seguito definiti
- ✓ **controlli a campione.**

Ogni agenzia, in fase di redazione dei programmi annuali, indica la quota parte dei **controlli pianificati** secondo le due differenti strategie, sulla base della stima **del numero di pratiche e delle risorse a disposizione.**

Controlli mirati: criteri di priorità:

- 1 Volume di scavo
- 2 Sito di produzione ubicato in area con pressioni ambientali
- 3 Sito di produzione per il quale, a seguito di richiesta di integrazioni anche reiterata, non si è avuto più riscontro per la regolarizzazione della pratica
- 4 Sito di destinazione che riceve volumi di materiali rilevanti e/o ubicato in area vulnerabile (SIC, aree umide, falda affiorante...)
- 5 Dichiarazioni incomplete (assenza esiti analitici, assenza di altre informazioni necessarie a leggere il dato analitico - luogo, modalità di prelievo)
- 6 Segnalazioni o esposti di cittadini, enti o associazioni.

I controlli del SNPA: controlli mirati

Il controllo prevede **l'espletamento di sopralluogo in sito** per verificare la rispondenza con quanto dichiarato e il rispetto delle tempistiche indicate nella dichiarazione attraverso la presa visione dei documenti di trasporto.

Risulta opportuno richiedere **copia dei rapporti di prova delle analisi** effettuate e i relativi **verbali di campionamento** per accertare la coerenza con quanto dichiarato

Nei casi in cui la coerenza non sia accertabile in base alla documentazione fornita può risultare necessario procedere attraverso il prelievo di campioni anche eventualmente per la verifica della percentuale di materiale di origine antropica rilevato in sito.

Ad esempio nei casi in cui:

- il set analitico **non comprende uno o più parametri pertinenti** in base alle specificità del sito
- emergano **carenze nei verbali di campionamento** o nei **certificati analitici**
- **il numero di campioni analizzato** non risulta sufficientemente rappresentativo del volume di terreno interessato dalla movimentazione.

Controlli a campione

Due tipologie

1. **Controlli ai sensi dell'art. 71 c. 1 del DPR 445/2000** sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive svolti attraverso **controlli documentali**. Tali controlli prevedono anche la richiesta dei rapporti di prova delle analisi effettuate dal produttore e non necessariamente sono seguiti da un sopralluogo in campo. Il sopralluogo viene effettuato soltanto nei casi in cui il tecnico rilevi la necessità di approfondimenti;
2. **Controlli in campo**, svolti in analogia ai controlli mirati.

L'individuazione dei soggetti da controllare potrà avvenire periodicamente, con metodo idoneo a garantire **la trasparenza in materia di controlli della P.A.**

Controlli sulla dichiarazione di utilizzo

- ✓ La dichiarazione di utilizzo è presentata all'Agenzia nel cui territorio è previsto lo scavo. Vista la necessità di fornire le informazioni anche all'Agenzia per la protezione ambientale nel cui territorio è previsto il riutilizzo o il deposito intermedio, l'Agenzia nel cui territorio è previsto lo scavo, all'arrivo della dichiarazione, provvede a trasmetterla anche alle altre Agenzie interessate territorialmente.
- ✓ Le Agenzie devono verificare preliminarmente la completezza e la correttezza della dichiarazione di utilizzo. A tal fine, all'atto della ricezione della dichiarazione, l'Agenzia verifica con tempestività, indicativamente entro i 15 giorni decorrenti dalla presentazione all'inizio dell'attività di scavo, che tutti i campi siano compilati e che gli stessi contengano dati plausibili in riferimento al campo stesso.
- ✓ Nel caso di campi non compilati o con contenuto incongruente è opportuno provvedere alla tempestiva comunicazione delle carenze rilevate, all'Autorità competente, utilizzando le stesse modalità con cui la comunicazione è pervenuta. Medesima tempestiva comunicazione va effettuata al proponente/utilizzatore e ad alle eventuali ulteriori Agenzie interessate (riutilizzo/deposito intermedio)

I controlli del SNPA per cantieri VIA e AIA

- ✓ I controlli sono programmabili in funzione del tipo di opera; come indicazione generale, i controlli andranno pianificati in modo che tutte le opere a cui afferiscono cantieri di grandi dimensioni in VIA/AIA siano oggetto di controllo **almeno una volta nel corso dell'anno, fatte salve situazioni di potenziale pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente segnalate o rilevate**
- ✓ Sulla base dei contenuti del piano di utilizzo, si pianificano i controlli in campo specifici per l'opera, secondo le indicazioni contenute **nell'Allegato 9 parte B del DPR 120/2017**
- ✓ L'attività di sopralluogo deve perseguire **gli stessi obiettivi** e seguire le **medesime modalità** previste per i cantieri di piccole dimensioni e grandi dimensioni non in VIA/AIA

I controlli del SNPA per cantieri VIA e AIA

I controlli devono essere previsti **sia sui siti di produzione delle terre e rocce sia sui siti di destinazione** delle stesse, al fine di verificare che le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo siano conformi al PdU approvato

Dovranno, inoltre, essere previsti campionamenti delle terre e rocce per la verifica del rispetto dei **requisiti di qualità ambientale ai fini della qualifica come sottoprodotti** in relazione al rispetto **dei limiti di riferimento per il sito di produzione e per il sito di destinazione** dei materiali (colonna A o B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene ai siti di produzione il numero dei controlli e degli eventuali campionamenti dovrà essere **valutato caso per caso**, in relazione al volume dei materiali prodotti, alla valutazione delle criticità in essere e in funzione delle risorse che la struttura dell'agenzia deputata al servizio può dedicare a tale attività

Disposizioni comuni a tutti i cantieri

Qualora nel corso delle verifiche e dei controlli venga accertata **l'assenza dei requisiti di cui all'art. 4 del DPR 120/2017** ARPA/APPA ne darà immediata comunicazione all'Autorità Competente, che disporrà il divieto di inizio/prosecuzione della gestione delle terre e rocce come sottoprodotti

In assenza del rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma **decadono infatti i presupposti per considerare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti** ai sensi dell'art. 184 bis, c.1 del D.lgs. 152/2006 e tale materiale andrà pertanto **gestito come rifiuto** nel rispetto di quanto stabilito nella Parte IV del D.lgs. 152/2006.

Le attività di controllo **sono a carattere oneroso** secondo l'art. 21 c.6 per i cantieri di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non soggetti a VIA/AIA e secondo l'art. 9 c.10 per cantieri di grandi dimensioni in VIA/AIA.

Rilievi del Consiglio di Stato

Criticità procedurali e formali:

- inadeguatezza della sottoscrizione del concerto e del nulla osta del MIT;
- difetto di coordinamento sia dell'ATN (Analisi Tecnico-Normativa) che dell'AIR (Analisi dell'Impatto della Regolamentazione) con il testo dell'art. 34 dello schema di regolamento, in particolare per quanto riguarda le abrogazioni previste (in sostanza L'art. 34 che prevede l'abrogazione di disposizioni di rango primario (art. 8 DL 133/2014 e d.P.R. 120/2017) deve essere espunto, poiché tale abrogazione è già disposta dalla fonte primaria (art. 48 DL 13/2023). Un regolamento ex art. 17(3) l. 400/1988 non può abrogare fonti gerarchicamente superiori)

Criticità nelle Definizioni e Ambito di Applicazione

- L'inclusione dei sedimenti nella definizione di "terre e rocce da scavo" suscita perplessità, in quanto non esplicitamente menzionata nell'art. 48 del decreto-legge n. 13/2023 e apparentemente in contrasto con le esclusioni previste dall'art. 185, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 per i sedimenti spostati nell'ambito delle pertinenze idrauliche. Viene richiesta una motivazione e una base giuridica per tale inclusione.
- La definizione di "cantieri puntuali" (≤ 20 mc) e la disciplina ad essi relativa (inclusa l'esenzione dalla caratterizzazione) non trovano una chiara base normativa di rango primario nell'art. 48 del decreto-legge n. 13/2023 e appaiono ultra vires rispetto alle garanzie di tutela ambientale
- L'inclusione dei "residui di lavorazione di materiali lapidei" nella definizione di terre e rocce da scavo è messa in discussione per la mancanza di una base normativa primaria e la coerenza con la definizione di "lavori". Viene suggerita la loro eliminazione poiché non sono "escavati".

- La definizione di "normale pratica industriale" e le operazioni elencate nell'allegato 3, in particolare quelle che sembrano interventi di sostanziale manipolazione, sollevano dubbi sulla coerenza con l'art. 184-bis, comma 1, lett. c) del Codice dell'ambiente e necessitano di chiarimenti sulla compatibilità con la disciplina europea (es. stabilizzazione a calce).
- La disciplina del "deposito intermedio" (art. 5) appare problematica perché consente di derogare alle destinazioni d'uso urbanistiche anche per un regolamento ex art. 17, comma 3, l. 400/1988, invadendo una competenza degli enti locali. La genericità dei "presidi idonei" per alcuni siti di deposito non pare garantire controlli efficaci.
- La disciplina del parametro amianto (limite di 1000 mg/kg per qualificare come sottoprodotto in alcuni casi) necessita di una chiara base normativa di rango primario e di una giustificazione della sua compatibilità con il requisito di non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana (art. 184-bis, comma 1, lett. d)).
- La disciplina del deposito temporaneo (art. 26) non pare coerente, per quanto riguarda i quantitativi massimi consentiti (4000 mc totali, 800 mc pericolosi), con l'art. 185-bis, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006 (30 mc totali, 10 mc pericolosi).

Disciplina dei Controlli:

- La garanzia di controlli efficaci, prescritta dall'art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 13/2023, deve essere adeguata per tutti i cantieri disciplinati.
- Manca un termine esplicito nell'art. 12, comma 1, per l'attività dell'Agenzia di protezione ambientale nel definire i valori di fondo naturale, che è presupposto per il "controllo equipollente" previsto dall'art. 14.

- Si suggerisce di prevedere un obbligo di controllo a campione, almeno per i grandi cantieri, effettuato in modo randomizzato.
- Viene rilevata una contraddizione tra la necessità di controlli efficaci per tutti i cantieri e l'AIR che esclude i cantieri di micro-dimensioni e puntuali dalla programmazione annuale dei controlli.
- Le disposizioni generali sui controlli (art. 31) dovrebbero essere collocate in un titolo autonomo e non tra le disposizioni transitorie.
- Manca un termine per la comunicazione dei dati dei piani di utilizzo all'ISPRA nell'art. 19.

Aspetti Finanziari e Attuazione

-

Collocazione delle Disposizioni:

- Disposizioni con portata normativa attualmente contenute negli allegati (es. Allegato 3, Allegato 9, Allegato 11) dovrebbero essere spostate nel corpo del regolamento.
- La frase sull'Allegato 11 che specifica che il Piano di gestione non sostituisce il Piano di utilizzo ha portata normativa e va spostata nel regolamento.

Disposizioni Transitorie:

- La disciplina transitoria che consente ai proponenti di scegliere tra vecchia e nuova normativa per i piani in corso o già approvati (specie per progetti PNRR/PNC) è ritenuta inopportuna in materia ambientale. Il riferimento alla "normativa previgente" è poco chiaro.

Modifica degli Allegati:

- La deroga al procedimento di emanazione prevista per le modifiche degli allegati (art. 30, comma 6) è compatibile con la fonte primaria solo se si tratta di modifiche strettamente integrative; altrimenti è necessario il procedimento completo che include il nulla osta del Ministero della salute.